

Gli enti dovranno decidere anche il numero e le scadenze delle rate di Tasi e Tari

Nella Iuc il regolamento è tutto

Pieni poteri su riduzioni e quota a carico dell'occupante

DI MATTEO BARBERO

I comuni, entro il termine per il varo del bilancio di previsione 2014, dovranno approvare un regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc). Esso dovrà recepire il vecchio regolamento dell'Imu (opportunamente modificato per tenere conto delle numerose novità previste in materia dall'ultima legge di stabilità), oltre alla disciplina della Tari (che in buona parte potrà essere mutuata da quella della Tares) e soprattutto della Tasi, che rappresenta la vera new entry nel panorama dei tributi comunali.

L'approvazione di un regolamento relativo alla Iuc è espressamente prescritta dall'art. 1, comma 682, della legge 147/2013. D'altra parte, il successivo comma 702 conferma l'applicazione al nuovo tributo della potestà regolamentare generale in materia della disciplina delle proprie entrate concessa ai comuni dall'art. 52 del dlgs 446/1997. Attraverso il regolamento, ciascun ente potrà disciplinare tutti gli elementi del tributo rimessi alla potestà regolamentare comunale, fermi restando i limiti po-

sti a quest'ultima dallo stesso art. 52 (che esclude interventi su soggetti passivi, fattispecie imponibili e aliquota massima), ovvero da altre norme di legge (ad esempio, dallo Statuto del contribuente), nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Di per sé, i comuni potrebbero anche adottare tre regolamenti distinti, uno per ciascuna delle componenti della Iuc. Quest'ultimo, infatti, a dispetto del suo dichiarato carattere unitario, in realtà poggia su tre «gambe» sostanzialmente autonome l'una delle altre. Pare preferibile, tuttavia, anche per ragioni di economia procedimentale, optare per un unico provvedimento, che dovrà contenere disposizioni comuni a Imu, Tari e Tasi e disposizioni specifiche per ogni singola componente.

La legge 147 indica alcuni contenuti obbligatori del regolamento, oltre ad altri la cui previsione è facoltativa. In particolare, per la Tari, esso dovrà disciplinare:

- i criteri di determinazione delle tariffe, con la scelta fra il cd metodo normalizzato (di cui

al dpr 158/1999) ed il metodo cd semplificato consentito in alternativa al primo;

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- la disciplina del tributo giornaliero che si applica in caso di occupazione o detenzione temporanea;

- la disciplina delle riduzioni tariffarie facoltative (abitazioni con unico occupante, case, locali o aree scoperte tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abitano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo) e delle ulteriori agevolazioni concesse in base alla capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'Isee;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- l'eventuale opzione per la tariffa corrispettiva in sostituzione del prelievo tributario;

Per la Tasi, invece, il regolamento dovrà indicare:

- i servizi indivisibili erogati dai comuni e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;

- la quota di ripartizione dell'imposta tra il possessore (non più del 90%) e l'occupante (non meno del 10%) dell'immobile;

- le eventuali riduzioni.

Infine, oltre alla consueta disciplina delle forme di gestione e riscossione del tributo e delle eventuali circostanze attenuanti o esimenti l'applicazione delle sanzioni, il regolamento dovrà stabilire il numero e le scadenze delle rate di versamento della Tari e della Tasi, materia su cui i comuni hanno mano libera, potendo anche prevedere una tempistica differenziata per le due componenti, ferma restando la necessità di fissare almeno due rate a scadenza semestrale e di consentire il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Per l'Imu, invece, rimangono ferme le scadenze del 16 giugno per l'acconto (da calcolare sulle aliquote dell'anno precedente) e del 16 dicembre per il saldo a conguaglio.

